



Sent. n.447/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella	Presidente
Dott.ssa Anna Bombino	Consigliere
Dott. Pasquale Fava	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80308**
del registro di segreteria, promosso dalla Procura
regionale del Lazio nei confronti di Boerio Gianluca,
nato a Napoli il 23.08.1979, e residente in
Sant'Arpino alla Via Pirandello 10 (C.F.:
BROGLC79M23F839L), elettivamente domiciliato in
Poggiomarino alla Via Sorrentino 59 presso lo studio
dell'Avv. Veronica Ascolese (C.F.: SCLVNC79M56G813C),
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Visti l'atto introduttivo e tutti gli atti e i
documenti del giudizio;
Udito nella pubblica udienza del 16 luglio 2024 il

Consigliere relatore;

Uditi, nella medesima udienza, il Vice Procuratore generale Chiara Imposimato e, per il convenuto, l'Avv. Claudia Guerriero su delega dell'Avv. Veronica Ascolese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La prospettazione della Procura Regionale

Con atto di citazione del 14 marzo 2024 la Procura regionale ha convenuto in giudizio il Prof. Gianluca Boerio per sentirlo condannare al pagamento di € 15.528,56 in favore del Ministero dell'istruzione e del merito o del singolo istituto scolastico interessato dalla vicenda.

Da una complessiva indagine, avente anche risvolti penali, è emerso che il Boerio abbia fatto valere titoli falsi per ottenere incarichi di insegnamento di sostegno presso l'Istituto comprensivo II di Ferentino.

Il Ministero ha confermato che, senza i titoli falsi rilasciati da un ente fondazionale di San Marco Di Castellabate, il Boerio non avrebbe ottenuto l'incarico non essendo sufficienti gli altri titoli posseduti al termine della scadenza delle domande (cfr. pag. 29 e 30 dell'atto di citazione).

Per tale ragione, non essendo la prestazione utile

per l'amministrazione, né essendo applicabile l'art. 2126 c.c. (l'assenza dei requisiti culturali e professionali in violazione delle norme imperative che governano le pubbliche selezioni determina una nullità che non consente di stabilizzare la prestazione ricevuta dal lavoratore, risolvendosi, peraltro, tale attività in un manifesto disservizio per l'utenza in condizioni di debolezza - Cass., lav., 15450/2014; C. conti, I app. 527/2017 e 303/2020; sez. II app. 568/2018), ha concluso per la condanna del convenuto al pagamento del danno patrimoniale diretto arrecato all'Amministrazione a fronte dell'indebita percezione delle retribuzioni.

2. Le difese del convenuto

Con comparsa di risposta del 20 giugno 2024 il convenuto ha eccepito preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per l'assenza "nella stessa citazione di qualsivoglia riferimento a quanto dedotto nell'invito a dedurre e alle deduzioni collaborative prodotte", nonché ha rilevato la contestuale pendenza del processo penale.

Nel merito ha richiamato recente giurisprudenza della Sezione lombarda nonché della Consulta al fine di asseverare l'assenza di ogni danno all'erario pubblico.

La difesa ha sollecitato la liquidazione delle spese in proprio favore in misura pari ad € 3.497,15 (allegando prospetto di liquidazione giudiziale del compenso).

3. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, la Procura regionale ha insistito per l'accoglimento integrale dell'atto di citazione e la difesa del convenuto ha richiamato i propri scritti e le relative conclusioni.

4. La causa matura è stata introitata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal convenuto per violazione dell'art. 5 comma 1 d.l. n. 453/1993, conv. in l. 19/1994 in ragione della pretesa omessa valutazione delle controdeduzioni successive alla notifica dell'invito a dedurre.

L'eccezione non ha pregio.

L'art. 5 comma 1 del dl. n. 453/1993, invocato dalla convenuta, è stato abrogato dal d. lgs. n. 174/2016, recante il Codice di giustizia contabile, sicché la normativa *ratione temporis* applicabile al presente giudizio è individuabile negli art. 86, comma 3, e 87 del codice medesimo. In ogni caso il nuovo Codice di

giustizia contabile non contempla la violazione dedotta della parte quale causa di nullità della citazione.

Nel caso di specie la citazione è pienamente conforme alle richiamate disposizioni avendo, peraltro, consentito al convenuto, sia in fase di invito a dedurre che nell'odierna fase processuale, di articolare diffuse e puntuali difese.

A ciò si aggiunga che la Procura regionale a pag. 28, 29 e 30 si sofferma sull'esame delle controdeduzioni, facendo riferimento all'ulteriore attività istruttoria espletata per superarle.

Ne consegue l'infondatezza manifesta della dedotta eccezione di nullità.

1.1. Anche se il convenuto non ha sollevato eccezioni specifiche limitandosi a invocare il disposto dell'art. 652 c.p.p., deve ricordarsi che il processo contabile è autonomo da quello penale dovendo giungere alla propria conclusione in tempi ragionevoli e che il materiale documentale acquisito attraverso istruttorie preprocessuali o processuali può essere liberamente valutato dal Giudice contabile. A ciò si aggiunga, come correttamente rilevato dalla Procura regionale nel corso dell'udienza pubblica, che il processo penale non è

stato ancora definito, con la conseguenziale inapplicabilità delle norme del Codice di rito penale invocate.

2. Nel merito l'azione è fondata nei limiti di seguito indicati (art. 2-97 Cost.; art. 1 legge 20/1994).

Dalla documentazione versata in atti è emerso che il Prof. Boerio ha ottenuto gli incarichi di insegnamento di sostegno presso l'Istituto Comprensivo Ferentino II (FR) in quanto utilmente collocato in graduatoria in virtù di certificazioni false rilasciate da un ente fondazionale socio culturale di *****, ottenendo in tal modo una retribuzione pari a complessivi € 15.528,56.

Le funzioni e i compiti dell'insegnante di sostegno sono preziosissime perseguendo il risultato di realizzare la c.d. "scuola inclusiva" a tutela degli interessi dei bambini in situazioni di disagio psico-fisico e delle relative famiglie, nonché della scuola e della classe specifica come pure della collettività in generale. Per "includere" tali persone fragili bisognose di assistenza è necessario possedere requisiti particolari e seguire corsi specialistici proprio perché l'insegnante di sostegno deve confrontarsi per la scuola, gli altri insegnanti, la

famiglia del disabile nonché quelle degli alunni della classe specifica. Si tratta di un preziosissimo ruolo di assistenza alla persona e di mediazione di interessi e istanze molteplici (sempre correlate ad altre persone). Per svolgerle non è sufficiente possedere competenze tecniche relative alle materie di insegnamento, ma è necessario essere in grado di assolvere all'assistenza del disabile. L'insegnante di sostegno deve, ad esempio, sviluppare progetti personalizzati per la persona e per la classe, favorire un clima di apprendimento e di socialità, con l'obiettivo di rendere gratificante l'attività per il ragazzo. Deve altresì pianificare un progetto didattico specifico, completo e lungimirante, stimolare nella persona assistita un senso di fiducia e autonomia, nonché conforto emotivo e psicologico, elementi chiave per l'integrazione.

Il possesso dei requisiti, quindi, è fondamentale per svolgere questi compiti di assistenza.

Il soggetto che si trova in condizione di disabilità, del resto, riceve tutela nella nostra Costituzione e nelle fonti sovranazionali con disposizioni improntate all'obiettivo di piena ed effettiva integrazione della persona disabile (cfr. art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione

Europea - c.d. Carta di Nizza). Applicando questi principi la Suprema corte ha sottolineato come l'azione per il riconoscimento dell'handicap grave non verte esclusivamente sull'accertamento di una mera condizione di invalidità improduttiva di effetti, bensì è tesa all'accertamento di una condizione soggettiva in cui versa la persona che ha diritto a vedersi riconosciuto tale *status* anche se ad esso non consegua l'ottenimento immediato di un beneficio, ma per il sol fatto di poter accedere a tutte quelle misure predisposte dallo Stato tese proprio al raggiungimento dell'uguaglianza sostanziale.

Ed è proprio nella prospettiva dell'eguaglianza sostanziale che opera la figura dell'insegnante di sostegno a tutela della persona bisognosa di assistenza.

La prestazione lavorativa effettuata dal pubblico dipendente privo dei requisiti specifici richiesti dalla legge inquina la funzione economico-individuale del contratto di lavoro che viene stipulato e determina la violazione di una norma imperativa. Le regole sui concorsi pubblici e la formazione delle graduatorie sono preordinate alla salvaguardia di svariati interessi pubblici: quello della

collettività ad ottenere la prestazione del servizio da parte di operatori qualificati, quello della P.A. di avvalersi di dipendenti dotati dei requisiti previsti, quello dei partecipanti alla procedura alla par condicio. Nel caso specifico assume prevalenza l'interesse della persona bisognosa di assistenza, della famiglia di questi nonché delle famiglie degli alunni della classe del disabile, soggetti che hanno interesse alla prestazione qualificata dell'insegnante di sostegno.

La condotta del convenuto si è posta in frontale conflitto con tutti questi interessi e determina la condanna al pagamento delle retribuzioni percepite. Nel caso di specie non opera la tutela del lavoratore prevista dall'art. 2126 Codice civile.

Il contratto di lavoro in questione essendo fondato su titoli falsi è nullo in quanto la causa in concreto è illecita e comunque non realizzabile, attesa la carenza in capo al lavoratore dei requisiti previsti per l'espletamento dei compiti specifici attribuiti all'insegnante di sostegno. Non è possibile che soggetti privi dei requisiti esercitino le funzioni di insegnante di sostegno. Ammettere o legittimare tali situazioni è manifestamente illecito. Nel caso di specie, il lavoratore pubblico non deve essere

tutelato bensì sanzionato avendo dato causa alla nullità e alla violazione delle norme previste dall'ordinamento. Del resto un contratto di lavoro avente ad oggetto la prestazione di insegnamento di sostegno da effettuarsi da parte di soggetto privo dei requisiti persegue una funzione contraria (art. 1343 c.c.) ai sovrani interessi che sono tenuti in considerazione dalla Costituzione (art. 3 e 34 Cost.), dalle Convenzioni internazionali (art. 1, 3, 19, 24, 27, 30 della Convenzione ONU del 2006 sui i diritti delle persone con disabilità ed relativo protocollo opzionale ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18; Strategia europea sulla disabilità improntata ai principi di accessibilità e vita indipendente, non discriminazione e pari opportunità 2021-2030) e dalla normativa interna a tutela dei soggetti disabili (tra cui una posizione di rilievo occupa la legge 104/1992; cfr. altresì legge 68/1999; per una esaustiva ricostruzione della normativa interna ed internazionale in materia di disabilità cfr: <https://documenti.camera.it/leg18/dossier/Pdf/AS0201.pdf>). Anche l'oggetto si presenta illecito (art. 1346 c.c.) in quanto non è possibile atteso che gli insegnanti di sostegno devono essere solo soggetti qualificati *ex lege*. Da questo punto di vista la prestazione che

forma oggetto del contratto di lavoro è palesemente contraria alla normativa vigente a tutela dei disabili.

In tal modo si rende operativo l'interesse (prevalente) alla tutela del disabile anche nella sfera pubblicistica, rendendo l'azione risarcitoria pubblicistica esercitata dalla Procura regionale uno strumento efficace nel contrasto delle pratiche illecite.

2.1. In applicazione di principi di giustizia sostanziale, nonostante le gravi condotte poste in essere dal convenuto, è necessario tenere conto della prestazione di fatto espletata non ai sensi dell'art. 2126 c.c., bensì del combinato disposto degli art. art. 1 legge 20/1994 e 1226 c.c., riconoscendo, per l'effetto, una marginale e limitata utilità utilizzando il criterio equitativo, di tal che il Collegio ritiene di limitare la condanna del convenuto al pagamento in favore del Ministero dell'istruzione e merito della somma di € 13.000,00 (somma comprensiva anche di rivalutazione monetaria).

3. Sulle predette somme sono dovuti, inoltre, gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione fino all'effettivo soddisfo ex art. 1282, primo comma, c.c.

4. Le spese del giudizio, da versare allo Stato e da liquidarsi a cura della Segreteria della Sezione con nota a margine (art. 31, quarto comma, c.g.c.), seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del convenuto.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, condanna Gianluca Boerio al pagamento, in favore del Ministero dell'istruzione e del merito, di € 13.000,00, oltre interessi legali nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nell'importo di € 349,10 (trecentoquarantanove/10).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 luglio 2024.

L'estensore
Pasquale Fava
F.to digitalmente

Il Presidente
Antonio Ciaramella
F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 23 settembre 2024.

Il Dirigente
Luciana Troccoli
F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 349,10 (trecentoquarantanove/10).

IL DIRIGENTE
LUCIANA TROCCOLI
F.to digitalmente

